

NORMATIVA SU PENSIONAMENTO CON “APE SOCIALE”

L. 232/2016 art. 1, comma 179

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma [nota 1], al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo [nota 2], un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Platea: sono inclusi i lavoratori dipendenti privati e pubblici, gli autonomi e i parasubordinati, mentre restano esclusi i liberi professionisti con Cassa previdenziale di riferimento (i cosiddetti “ordinisti”)

Durata dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018

Regolato dal DPCM 88/2017 e con ulteriori indicazioni nella Circolare INPS 100/2017

L. 205/2017, art. 1, commi 162 e ss.

Vengono ampliate le categorie di lavoratori che possono accedere all' “APE Sociale” [nota 1].

DL 4/2019, art. 18

All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» [...].

Durata dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2019

L. 160/2019, art. 1, comma 473

All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» [...]. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

Durata dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2020

L. 178/2020, art. 1, commi 339-340

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 179, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» [...]. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2021.

Durata dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2021

Nota 1: I lavoratori devono appartenere ad almeno una delle seguenti categorie: disoccupati involontari, ivi inclusi anche coloro che sono arrivati alla scadenza naturale di un contratto a tempo determinato; soggetti che assolvono compiti di cura di parenti e affini entro il secondo grado non autosufficienti o affetti da disabilità; invalidi civili con gravità almeno pari al 74 per cento; lavoratori dipendenti addetti a mansioni gravose per almeno sei anni negli ultimi sette prima della domanda di APE, oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci.

Nota 2: All'“APE Sociale” si può accedere con almeno 63 anni di età e una anzianità contributiva pari, a seconda dei casi, ad almeno 30 o 36 anni. Per il tempo intercorrente tra il momento del pensionamento e il compimento del requisito statutario per l'uscita di vecchiaia, si percepisce una indennità di importo pari al valore dell'assegno pensionistico calcolato in quel momento ma in ogni caso non superiore a 1.500 euro lorde al mese (non rivalutabili). Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Non è compatibile con la NASPI e le altre prestazioni per disoccupazione.